



COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO
Piazza Italia n. 1 - 22070 - VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)
Tel. n. 031/888811 - Fax n. 031/900603
e-mail: info@comune.vertemateconminoprio.co.it

SERVIZIO AREA CONTABILE
e-mail: ragioneria.tributi@comune.vertemateconminoprio.co.it

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I. ANNO 2011

AVVISO

Si rende noto che entro il prossimo **16 giugno** deve essere effettuato il versamento della prima rata dell'I.C.I. per l'anno 2011.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione e/o comunicazione degli immobili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stato soppresso.

Resta comunque l'obbligo della dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997. A tal proposito si veda l'elenco riportato nelle istruzioni della dichiarazione di variazione ICI 2007.

Di seguito si elencano *alcuni casi* per i quali è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione ICI:

- *acquisizione o perdita della destinazione ad abitazione principale di un immobile;*
- *acquisizione o perdita della destinazione di un immobile a pertinenza dell'abitazione principale;*
- *fabbricati divenuti inagibili/inabitabili;*
- *immobile oggetto di locazione finanziaria;*
- *riaccatastamento fabbricati a seguito ultimazione lavori di ristrutturazione;*
- *modifica valore contabile immobili "gruppo D" (art.5, comma 3, D.Lgs. 504/92)*

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 (30/06/2011 per la dichiarazione presentata in forma cartacea e 30/09/2011 per dichiarazioni presentate in via telematica), la dichiarazione di variazione dovrà essere redatta su appositi modelli approvati con Decreto del Ministero delle Finanze, disponibili presso questo Ufficio Tributi.

Le aliquote per l'anno 2011 sono fissate nelle seguenti misure:

- **4,60 ‰ per abitazione principale e relative pertinenze solo per cat. A/1, A/8 e A/9;**
- **4,60 ‰ per abitazioni concesse in uso gratuito, previa presentazione di apposita dichiarazione solo cat. A/1, A/8 e A/9 ;**
- **6,70 ‰ per gli altri immobili;**
- **Detrazione annua spettante, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, pari a € 103,30 solo cat. A/1, A/8 e A/9.**

Novità introdotte dal D.L. 27/05/2008, n. 93

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs.504/1992, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento.

Abitazioni concesse in uso gratuito - Requisiti e modalità per usufruire dell'esclusione I.C.I.

Si considerano abitazioni principali - ad esclusione dei fabbricati accatastati in cat. A/1, A/8 e A/9 - quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente fino al secondo grado che vi abbiano fissato la residenza anagrafica, al fine di beneficiare dell'esclusione il contribuente, qualora non avesse già provveduto, deve rendere apposita autocertificazione, su modulistica messa a disposizione dall'ufficio, entro il 21 dicembre di ciascun anno di imposta. L'autocertificazione avrà valenza per i successivi anni di imposta.

Abitazioni concesse in uso gratuito - Requisiti e modalità per usufruire dell'applicazione aliquota ridotta.

Per le cat. A/1, A/8 e A/9 al fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente fino al secondo grado che vi abbiano fissato la residenza anagrafica. Al fine di beneficiare dell'esclusione il contribuente, qualora non avesse già provveduto, deve rendere apposita autocertificazione, su modulistica messa a disposizione dall'ufficio, entro il 21 dicembre di ciascun anno di imposta. L'autocertificazione avrà valenza per i successivi anni di imposta.

E' da considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani e disabili che trasferiscono la residenza in Istituti di ricovero, a condizioni che la stessa non risulti locata.

Valore aree edificabili

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26/03/2009, sono stati aggiornati, con decorrenza 01/01/2009, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come risultanti dal prospetto sotto riportato, ai fini dell'applicazione dell' I.C.I.

- Dal 16/03/2011 è vigente esclusivamente il Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 11, pertanto le aree edificabili previste nel Piano delle Regole sono soggette a ICI a decorrere da tale data.

- I valori riferiti esclusivamente agli ambiti da T1 a T5 e T7 del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio sono applicabili (art. 7 comma 3 LR 12/2005 e s.m.i.) dalla data del provvedimento di adozione del piano attuativo (art. 12 comma 5 LR 12/2005 e s.m.i.).

VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI SUDDIVISE NELLE VARIE ZONE OMOGENEE

CLASSIFICAZIONE URBANISTICA (PGT e/o PRUG)	VALORE Euro/ mq	VALORE IN P.A APPROVATO Euro/ mq	VALORE IN P.A NON APPROVATO Euro/ mq
Nuclei di antica formazione (Capo III del PDR) <u>Zona A</u>	110,00	100,00	-
Tessuto residenziale (Capo IV escluso art. 38 e 39 del PDR) <u>Zona C</u>	160,00	140,00	-
Insedimenti commerciali -produttivi (Capo IV solo art. 38 e 39 del PDR) <u>Zona D</u>	130,00	120,00	-
Programmi Integrati di Intervento (da PII 1 a PII 8)	-	220,00	-
Ambiti di completamento (Capo V del PDR) (da C1 a C11)	-	-	140,00
Ambiti di completamento (Capo V del PDR) (C12 e C13)	-	-	130,00
Ambiti di Trasformazione (DP) (da T1 a T5)	-	-	130,00
Ambito di Trasformazione T7 (DP)	-	-	130,00
Ambiti di Trasformazione (TR 8 a TR 10 – capo IV art. 39 del PDR)	160,00	-	130,00
Fasce di rispetto	80% valore dell'area edificabile soggetta a fascia di rispetto		

I predetti valori devono intendersi come valori minimi e che, pertanto, sono applicabili eventuali valori superiori risultanti la atti negoziali)

Versamento dell'Imposta

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima, entro il **16 giugno 2011** pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione in vigore per l'anno precedente;
- la seconda, dal **1° al 16 dicembre 2011**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con l'aliquota e la detrazione per l'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata;
- L'importo da versare deve essere **arrotondato all'euro** per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- Nel bollettino di conto corrente postale, alla casella riservata ad "Abitazione principale" deve essere indicato soltanto l'importo dovuto per l'immobile adibito ad abitazione principale al netto della detrazione spettante, gli importi dovuti per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, vanno indicati nella casella "Altri fabbricati".

E' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, da corrispondersi entro il **16 giugno 2011**.

Il versamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi **NUOVI BOLLETTINI** di conto corrente postale, sul conto corrente postale n. 12400222, intestato a Comune di Vertemate con Minoprio – Servizio di Tesoreria I.C.I.

I predetti bollettini sono disponibili presso questo Ufficio Tributi.

E' facoltà del contribuente effettuare il versamento dell'imposta con il mod. F24, con possibilità di compensare crediti di imposta e contributi.

I codici da utilizzare per il versamento con modello F24 sono i seguenti:

Codice tributo	Descrizione
3901	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l'Abitazione Principale
3903	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904	Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per gli altri fabbricati

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite telefonando, durante le ore di ufficio, al n. 031/888811, digitando 4 "ufficio ragioneria tributi"